



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile Nrg 10801/2020 promossa da:

**Unocasa Srl**, elettivamente domiciliata in Torino, corso Matteotti 36, presso lo studio dell'avv. Gian Franco Giachetti, che la rappresenta e difende per delega in atti;

attrice;

CONTRO

**Intesa Sanpaolo Spa**, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia 25, presso lo studio dell'avv. Edoardo Natale; rappresenta e difesa dall'avv. Gianmario Parola per delega in atti;

convenuta.

Oggetto: appalto.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Attrice:** "... in via pregiudiziale,

- accertare e dichiarare, per le ragioni svolte in atti, il difetto di Giurisdizione \



Competenza del Tribunale Ordinario di Torino nell'emissione dell'impugnato decreto ingiuntivo, a favore di Collegio Arbitrale da nominare secondo il disposto dell'art. 41 del contratto di sub-appalto in essere tra la UNOCASA S.R.L. e la C.R. IMPIANTI S.P.A., quest'ultima quale società cedente del credito qui opposto alla UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. ...

nel merito, in via principale

- accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la legittimità dell'opposizione proposta dalla UNOCASA S.R.L., e, per l'effetto,

- in via principale, previe le declaratorie più opportune e gli accertamenti del caso, per i motivi in atti, annullare e\o revocare e\o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 2146\2020 emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni domanda, anche riconvenzionale, eccezione o deduzione, nonché istanza, anche formulata per l'emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c, nonché ogni ulteriore domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;

nel merito, in via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, ridurre nei limiti del giusto e del provato le domande della convenuta, anche con valutazione equitativa o d'ufficio alla luce delle difese ed eccezioni svolte;

- In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., C.T.U. e C.T.P.”.

**Convenuta:** "... nel merito in via principale: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente Unione di Banche Italiane S.p.A. ogni attorea domanda con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo in linea capitale interessi e spese;

nel merito, in via subordinata: dichiararsi tenuto e pertanto condannarsi l'attore in opposizione a pagare ad Unione di Banche Italiane S.p.A. l'importo di €.67.000,00 (ovvero quell'altro importo in corso di causa determinando) oltre gli interessi sino al saldo a titolo di pagamento delle fatture oggetto di cessione ovvero



a titolo di risarcimento dei danni a seguito della violazione delle regole di buona fede.

in ogni caso: col favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio.”

## MOTIVAZIONE

L'Unocasa Srl ha chiesto la revoca del decreto n. 2146/2020, con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare all'Unione di Banche Italiane Spa, ora incorporata nell'Intesa Sanpaolo Spa, € 67.000,00 (oltre interessi e spese della procedura) - quale cessionaria del credito della Cr Impianti Spa, relativo al corrispettivo del subappalto del 22/06/2017 -, adducendo a motivo, tra l'altro, la competenza arbitrale, in forza della clausola di cui all'art. 41 del contratto.

Costituendosi in giudizio, con riferimento a questa eccezione la convenuta ha sostenuto, in primo luogo, che *“la clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, ma (generalmente) mantiene ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione”*; in secondo luogo, che tale clausola non sarebbe opponibile dal ceduto al cessionario, invocando al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n. 17531/2004 (comp. risp. p. 4).

L'opposizione in esame deve essere accolta, non essendo fondate le difese della banca.

Iniziando dalle questioni relative al secondo profilo, va osservato che, con riferimento a casi analoghi, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare, per un verso, che *“il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria ... non può ... avvalersi a suo favore della clausola nei confronti del debitore ceduto”*; per altro verso, che va riconosciuta *“al debitore ceduto la facoltà di opporre la clausola al cessionario”* (Cass. Sez. Un. 12616/1998; nello stesso senso, più di recente, Id. 29261/2011 e Id 6809/2007).

Secondo la Suprema Corte, la diversa posizione giuridica dei due soggetti giustifica tale diversità di trattamento: *“mentre infatti il debitore ceduto si troverebbe in una situazione di menomazione della posizione contrattuale assunta con il contraente originario in relazione all'accordo compromissorio senza avere potuto manifestare il proprio consenso a siffatto mutamento, il cessionario verrebbe al*



contrario ad acquisire un diritto in relazione al detto accordo compromissorio al quale è rimasto comunque estraneo essendo detto accordo, ancorché collegato, comunque distinto rispetto al contratto dal quale ha derivato il proprio credito” (Cass. 6809/2007; analogamente, anche per questa argomentazione, Id. 29261/2011).

Non è invece condivisibile la diversa tesi sostenuta nella sentenza n. 17531/2004 - secondo cui tra le eccezioni opponibili al cessionario “non è evidentemente compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via riconvenzionale per la soluzione delle controversie” -, trattandosi di un’affermazione isolata, non adeguatamente argomentata e in contrasto con la specifica enunciazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “tra le menzionate eccezioni va ritenuta compresa anche quella, di natura processuale, derivante dal negozio compromissorio stipulato con l’originario creditore ed inserito nel contratto dal quale nasce il credito ceduto” (Cass. Sez. Un. 12616/1998).


Rispetto alla prima difesa, va invece rilevato che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ... ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto”: invero, “una volta proposta opposizione e dal debitore ingiunto eccepita la competenza arbitrale, si verificano ... i presupposti fissati nel compromesso e viene a cessare la competenza del giudice ordinario” (da ultimo, Cass. 27085/2019).

L’affermazione della convenuta è pertanto in sé condivisibile, ma ha come conseguenza la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Per questi motivi, l’opposizione deve essere accolta, essendo competenti arbitri, con dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 2146/2020.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 13.430,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento) ed € 406,50 per spese, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.





**PQM**

Definitivamente pronunciando,  
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,  
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo competenti arbitri;  
dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 2146/2020;  
condanna l'Intesa Sanpaolo Spa a rimborsare all'Unocasa Srl le spese di  
lite, liquidate in € 13.430,00 per compenso ed € 406,50 per spese, oltre rimborso  
spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 16/12/2021.

IL GIUDICE  
dr. Ludovico Sburlati

Arbitrato in Italia

